



PROCEDURE PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

AI SENSI DELL'ART. 2391-BIS DEL CODICE CIVILE,
DEL REGOLAMENTO CONSOB
IN MATERIA DI PARTI CORRELATE APPROVATO CON DELIBERA N.
17221 DEL 12 MARZO 2010 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO
CON DELIBERA N. 17389 DEL 23 GIUGNO 2010

*Approvate dal Consiglio di Amministrazione di Astaldi S.p.A.
nella riunione del 10 novembre 2010.*

*Le procedure sono state aggiornate dal Consiglio di Amministrazione di Astaldi S.p.A.
nella riunione del 13 novembre 2012. Inoltre sono state aggiornate nella riunione dell'11
novembre 2015, previo parere del Comitato Parti Correlate e sentito il Collegio
Sindacale.*

PROCEDURE

1. PREMESSA - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le presenti Procedure, adottate in attuazione dell'art. 2391-*bis* del Codice Civile, del regolamento CONSOB in materia di parti correlate approvato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (il "**Regolamento CONSOB**"), delle Comunicazioni CONSOB n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 e n. DEM/10094530 del 15 novembre 2010, individuano le regole che disciplinano l'identificazione, l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con parti correlate poste in essere da Astaldi S.p.A. (di seguito, "**Astaldi**" ovvero la "**Società**"), direttamente ovvero per il tramite di società controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale sia procedurale delle operazioni stesse.

Alle presenti Procedure risultano collegate le "Istruzioni Operative per l'applicazione delle Procedure per la Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate".

2. DEFINIZIONI

"**Amministratori Indipendenti**": gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 3 del Codice di autodisciplina delle società quotate del Comitato per la *Corporate Governance* (d'ora in avanti, Codice di autodisciplina).

“Amministratori non Correlati”: gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate.

“Esperti Indipendenti”: gli esperti nominati per la redazione dei pareri sulle operazioni rilevanti, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall’art. 3 del Codice di autodisciplina.

“Operazioni Ordinarie”: le operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria.

“Operazioni concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard”: operazioni concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ivi incluse quelle basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti e quelle praticate a soggetti con cui Astaldi sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

“Operazioni con Parti Correlate”: qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, ivi incluse:

- le operazioni di fusione e scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate;
- ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazione e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

“Operazioni di maggiore rilevanza con Parti Correlate”: si intendono le operazioni in cui almeno uno degli indici di rilevanza di cui all’allegato 3 del Regolamento CONSOB, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore al 5%.

“Operazioni di minore rilevanza con Parti Correlate”: si intendono le operazioni in cui tutti gli indici di rilevanza di cui all’Allegato 3 del Regolamento CONSOB, applicabili a seconda della specifica operazione, non risultino superiori al 5% e che non siano “Operazioni di importo esiguo” .

“Operazioni per il tramite di società controllate”: operazioni delle società controllate, italiane o estere, preventivamente esaminate o approvate dal Consiglio di Amministrazione o dagli Organi Delegati di Astaldi S.p.A.

“Operazioni di importo esiguo”: si intendono le operazioni che non superino la soglia di seguito individuata all’art. 6.1.

“Parti Correlate”:

a) le entità che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:

- controllano Astaldi;
- sono controllate da Astaldi;
- sono sottoposte a comune controllo con Astaldi;
- detengono una partecipazione in Astaldi tale da poter esercitare un’influenza notevole, secondo la definizione offerta dall’Allegato 1 del Regolamento CONSOB, su quest’ultima;
- esercitano il controllo su Astaldi congiuntamente con altri soggetti;

b) le società collegate ad Astaldi;

c) le joint venture cui partecipa Astaldi;

d) i Dirigenti con Responsabilità Strategiche¹ di Astaldi o della sua controllante;

¹ Secondo quanto previsto dall’Allegato 1 del Regolamento CONSOB, i Dirigenti con Responsabilità Strategiche “sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli

- e) gli stretti familiari² dei soggetti di cui ai punti precedenti a) o d);
- f) le entità controllate, controllate congiuntamente o soggette ad influenza notevole da uno dei soggetti di cui ai punti (d) od (e), ovvero in cui tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;
- g) un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito a favore dei dipendenti di Astaldi o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata, sempre che siano istituiti o promossi da Astaldi ovvero questa vi eserciti un'influenza dominante;
- h) i partecipanti a patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF che disciplinino la candidatura alla carica di consiglieri di amministrazione della Società, laddove la lista così presentata sia risultata lista di maggioranza ai sensi dell'art. 16 dello Statuto della Società.

“Comitato Parti Correlate”: Comitato istituito ai sensi del Regolamento CONSOB n. 17221/2010.

“Comitato Manageriale di Valutazione” Comitato istituito dagli Organi Delegati - in quanto soggetti preposti all'attuazione delle “Procedure per la disciplina delle operazioni con parti correlate” adottate da Astaldi –; il Comitato è presieduto dal Direttore Generale Amministrazione e Finanza e composto dal Servizio Affari Societari, *Corporate Governance* e Ufficio di Presidenza di Astaldi e dalla Direzione Amministrativa.

amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.” Si è ritenuto di includere tra i Dirigenti con Responsabilità Strategiche, oltre ai componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti (effettivi) del Collegio Sindacale e i Direttori Generali di Astaldi S.p.A.

² Nell'accezione definita dall'Allegato 1 del Regolamento CONSOB, “si considerano stretti familiari di un soggetto i familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati, dal soggetto interessato nei loro rapporti con l'entità. Essi possono includere: a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.”

“**SASP**”: Servizio Affari Societari, *Corporate Governance* e Ufficio di Presidenza di Astaldi.

3. COMITATO PARTI CORRELATE

3.1. NOMINA DEL COMITATO

Il Consiglio di Amministrazione nomina, a maggioranza dei suoi componenti, un comitato (in seguito il “Comitato”), composto da n.3 Amministratori non Esecutivi Indipendenti e “non correlati”, per svolgere i compiti di cui ai successivi articoli 4.2. e 4.3.

Il Comitato, nel corso della sua prima riunione, provvede, a maggioranza dei suoi componenti, a nominare un Presidente che coordina i lavori del Comitato medesimo.

Il Comitato può farsi assistere anche da un Segretario il quale cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza, che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

3.2. PRESIDI EQUIVALENTI

Nell’eventualità in cui non vi siano tre Amministratori Indipendenti “non Correlati”, le delibere devono essere approvate previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti rimanenti o, in mancanza, di un esperto indipendente.

3.3. CONVOCAZIONE DEL COMITATO

Il Comitato si riunisce su convocazione del suo Presidente.

L’avviso di convocazione, da inviare a mezzo fax o posta elettronica presso i numeri e gli indirizzi che i membri del Comitato comunicano al momento della loro nomina, dovrà indicare gli estremi degli argomenti posti all’ordine del giorno.

3.4. RIUNIONI DEL COMITATO

Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza di tutti i suoi componenti in carica.

Le riunioni del Comitato sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di audioconferenze o videoconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Comitato si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde sia consentita la stesura del relativo verbale.

3.5. INVITATI

Alle riunioni del Comitato possono partecipare, di volta in volta quali invitati dal Comitato, gli Organi Delegati di Astaldi, il Presidente del Collegio Sindacale di Astaldi nonché, con riferimento esclusivo alle decisioni relative all'assegnazione di remunerazione e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, il Presidente del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione di Astaldi o altro componente del Comitato medesimo.

Il Comitato può comunque invitare a partecipare ai propri lavori altri soggetti interni alla Società competenti in relazione alla singola operazione in esame, ovvero eventuali Esperti Indipendenti di propria scelta.

4. PROCEDURE PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.

4.1. REGOLE DI PROCEDURA

4.1.1 Verifica del rapporto di correlazione

Prima di porre in essere un'operazione che Astaldi dovrà realizzare direttamente o per il tramite delle sue controllate, la Direzione o il Servizio competente verifica se la controparte è un soggetto ricompreso nell'Elenco delle parti correlate di cui al successivo art. 7 e lo comunica al Comitato Manageriale di Valutazione.

4.1.2 Attività del Comitato Manageriale di Valutazione

Il Comitato Manageriale di Valutazione verifica in via preliminare la natura dell'operazione e ne dà comunicazione agli Organi Delegati per le azioni di competenza.

4.2. PROCEDURA PER LE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

Con riferimento alle operazioni di minore rilevanza (in seguito le "Operazioni Minori" ovvero l'"Operazione Minore"), conformemente al dettato dell'art. 7 del Regolamento CONSOB:

4.2.1. Competenza e Composizione dell'Organo Amministrativo

- a) la competenza a deliberare la loro approvazione spetta, in via alternativa, al Consiglio di Amministrazione o agli Organi Delegati nell'ambito delle attribuzioni a questi ultimi conferite;
- b) qualora rispetto alla singola Operazione Minore uno o più membri del Comitato di cui all'art. 3 non siano "non Correlati", il Consiglio di Amministrazione o gli Organi Delegati, nell'ambito delle competenze riconosciutegli con riferimento all'approvazione dell'operazione ai sensi della precedente lett. a), provvederanno alla loro sostituzione senza indugio e in tempo utile perché il Comitato svolga regolarmente i propri lavori, con efficacia limitata a quella specifica Operazione Minore,

nominando ulteriori membri con i requisiti richiesti ovvero, in mancanza, ai sensi dell'art. 3.2 delle presenti procedure;

4.2.2. Procedura

In caso di Operazioni di minore rilevanza, gli Organi Delegati informano, per il tramite di SASP, il Presidente del Comitato il quale convoca una riunione del Comitato medesimo affinché lo stesso possa esprimere, prima dell'approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione, se l'operazione è di competenza di quest'ultimo, il proprio motivato parere sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Ove l'operazione sia di competenza degli Organi Delegati, prima dell'approvazione da parte di quest'ultimi.

All'atto della convocazione, e in ogni caso con congruo anticipo rispetto alla riunione, SASP trasmette la documentazione contenente informazioni adeguate e complete rispetto all'operazione in oggetto al Comitato.

E' facoltà del Comitato farsi assistere da uno o più Esperti Indipendenti di propria scelta.

4.2.3. Parere

Esaminata l'Operazione Minore, il Comitato esprime il proprio parere in merito.

Il verbale di approvazione dell'operazione dovrà recare adeguata motivazione sull'interesse al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Perché il parere possa essere considerato favorevole, è necessario che esso manifesti l'integrale condivisione dell'operazione, salva diversa indicazione nel medesimo parere.

Qualora il parere presenti alcuni elementi di dissenso, può essere definito come favorevole ove rechi indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali ultimi elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Un parere favorevole rilasciato dal Comitato sotto la condizione che l'operazione sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni sarà ritenuto favorevole ai sensi delle Procedure, purché le condizioni poste siano effettivamente rispettate; in tal caso, l'evidenza del rispetto delle indicazioni è fornita nell'informativa sull'esecuzione delle operazioni da rendere agli organi di amministrazione o di controllo.

Il Comitato deve rendere il proprio parere prima dell'approvazione dell'Operazione Minore da parte del Consiglio di Amministrazione se l'operazione è di competenza di quest'ultimo ovvero prima dell'approvazione degli Organi Delegati se riservata alla sua competenza.

Qualora il Consiglio di Amministrazione intenda discostarsi dal parere fornito dal Comitato, il verbale riporta analiticamente le ragioni di ciascuna decisione. Qualora l'operazione rientri nelle competenze degli Organi Delegati, questi ultimi sono tenuti a motivare adeguatamente per iscritto le proprie decisioni.

4.2.4. Informativa

Gli Organi Delegati riferiscono, con cadenza almeno trimestrale, in occasione dell'approvazione delle relazioni finanziarie infrannuali, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, sull'esecuzione dell'Operazione Minore.

4.2.5. Informativa in caso di esecuzione dell'esecuzione dell'operazione con parere negativo

In presenza di un parere negativo espresso ai sensi dell'articolo 4.2.3., fermo quanto previsto dall'art. 114, comma 1, del Testo Unico, gli Organi Delegati, qualora pongano comunque in essere l'operazione, avvalendosi dei servizi interni competenti, mettono a disposizione del pubblico entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II "Informazione Societaria", Capo I, della Delibera CONSOB n. 11971/99 (c.d. "Regolamento Emittenti"), un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine la Società mette a disposizione del pubblico il parere in oggetto quale allegato al predetto documento informativo trimestrale o pubblica il parere medesimo sul sito internet della Società.

4.2.6. Operazioni di Competenza dell'Assemblea

Qualora l'Operazione Minore sia di competenza dell'Assemblea, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea sono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente articolo 4.2.

4.3. PROCEDURA PER LE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE.

Con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza (in seguito le "Operazioni Maggiori" ovvero l'"Operazione Maggiore"), conformemente al dettato dell'art. 8 del Regolamento CONSOB:

4.3.1. Composizione e Competenza dell'Organo Amministrativo

- a) la competenza a deliberare la loro approvazione spetta, in via esclusiva, al Consiglio di Amministrazione;

- b) qualora rispetto alla singola Operazione Maggiore, uno o più membri del Comitato non siano “non Correlati”, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla loro sostituzione senza indugio e in tempo utile perché il Comitato svolga regolarmente i propri lavori, con efficacia limitata a quella specifica Operazione Maggiore, nominando ulteriori membri con i requisiti richiesti ovvero, in mancanza, ai sensi dell’art. 3.2 delle presenti procedure.

4.3.2. Procedura

In caso di Operazioni di Maggiore rilevanza, gli Organi Delegati informano senza indugio, per il tramite di SASP, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Comitato Parti Correlate. Prima dell’avvio delle trattative dell’Operazione Maggiore, gli Organi Delegati curano che i componenti del Comitato siano coinvolti già nella fase della trattativa e dell’istruttoria attraverso la ricezione di complete, adeguate e tempestive informazioni in merito all’Operazione Maggiore. Il Comitato può inoltre richiedere informazioni e formulare osservazioni agli Organi Delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell’istruttoria.

Conclusa l’istruttoria, il Presidente del Comitato, anche per il tramite del Segretario, convoca una riunione del Comitato affinché lo stesso possa esprimere il proprio motivato parere sull’interesse della Società al compimento dell’operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

E’ facoltà del Comitato farsi assistere da uno o più Esperti Indipendenti di propria scelta.

4.3.3. Parere del Comitato

Il Consiglio di Amministrazione approva l’operazione di Maggiore Rilevanza previo parere favorevole del Comitato.

Perché il parere possa essere considerato favorevole, è necessario che esso manifesti l'integrale condivisione dell'Operazione, salva diversa indicazione nel medesimo parere.

Qualora il parere presenti alcuni elementi di dissenso, può essere definito come favorevole ove rechi indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali ultimi elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Un parere favorevole rilasciato dal Comitato sotto la condizione che l'Operazione sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni sarà ritenuto favorevole ai sensi della Procedura, purché le condizioni poste siano effettivamente rispettate; in tal caso, l'evidenza del rispetto delle indicazioni è fornita nell'informativa sull'esecuzione delle operazioni da rendere agli organi di amministrazione o di controllo.

4.3.4. Operazioni di Competenza dell'Assemblea

Qualora l'Operazione Maggiore sia di competenza dell'Assemblea, per la fase delle trattative, dell'istruttoria e di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea sono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente articolo 4.3.

5. OPERAZIONI PER IL TRAMITE DI SOCIETA' CONTROLLATE

5.1 Il Consiglio di Amministrazione di Astaldi (o gli Organi Delegati di Astaldi, ove la competenza a esaminare o approvare l'operazione tramite controllata sia di questi ultimi), provvede, previo motivato parere non vincolante del Comitato Parti Correlate, alla preventiva valutazione di operazioni con parti correlate, effettuate per il tramite di società controllate, fatta eccezione per quelle escluse dall'ambito di applicazione delle presenti procedure.

5.2 Il parere del Comitato Parti Correlate esprime la valutazione sull'interesse di Astaldi al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e correttezza delle relative condizioni.

5.3 Qualora la correlazione sussista con gli Organi Delegati, ovvero con una loro parte correlata, questi si astengono da qualsivoglia valutazione in ordine al compimento dell'operazione, investendo di tale operazione il Consiglio di Amministrazione di Astaldi.

5.4 Gli Organi Delegati di Astaldi, per il tramite di SASP, provvedono a fornire con congruo anticipo al Comitato Parti Correlate, informazioni complete e adeguate in merito all'operazione, avendo riguardo alla natura della correlazione, ai principali termini e condizioni dell'operazione, alla tempistica prevista, al procedimento valutativo, alle motivazioni sottostanti l'operazione e ai rischi per Astaldi.

5.5 Qualora uno o più componenti del Comitato Parti Correlate risulti correlato all'operazione oggetto di parere, il Consiglio di Amministrazione o gli Organi Delegati provvederanno alla loro sostituzione in tempo utile, nominando ulteriori membri o, in mancanza, ai sensi dell'art. 3.2 delle presenti procedure.

5.6. Nell'esercizio dei suoi compiti, il comitato può avvalersi della consulenza di uno o più esperti di propria scelta.

5.7 Non appena rilasciato il parere, questo viene trasmesso, per il tramite di SASP, al Consiglio di Amministrazione o agli Organi Delegati, ove la competenza a esaminare o approvare l'operazione tramite controllata sia di questi ultimi.

5.8 Il Consiglio di Amministrazione di Astaldi (o gli Organi Delegati, ove la competenza a esaminare o approvare l'operazione tramite controllata sia di questi ultimi), riceve adeguata informativa in merito all'intervenuta esecuzione dell'operazione sulla quale il Comitato abbia espresso la valutazione ai sensi del presente articolo.

5.9 Qualora, in presenza di un parere negativo del Comitato Parti Correlate, il Consiglio di Amministrazione di Astaldi (o gli Organi Delegati, ove la competenza a esaminare o approvare l'operazione tramite controllata sia di questi ultimi) valuti favorevolmente il compimento dell'operazione, effettuata per il tramite della società controllata, trovano applicazione gli obblighi informativi di cui all'art.4.2.5.

6. CASI DI ESCLUSIONE

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento CONSOB, sono escluse dalla disciplina procedurale di cui agli articoli 4.2. e 4.3.:

6.1. le Operazioni di importo esiguo. Si considerano di importo esiguo le operazioni il cui importo sia pari o inferiore a Euro 250.000.

Le operazioni di importo inferiore alla soglia di esiguità, come sopra identificata, e superiori a 100.000 euro sono soggette alla verifica del Comitato Manageriale di Valutazione.

6.2. (i) le delibere assembleari di cui all'art. 2389, comma 1 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione;

(ii) le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2389, comma terzo, del Codice Civile;

(iii) le deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;

6.3. fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del Regolamento CONSOB, le deliberazioni diverse da quelle indicate all'art. 6.2., in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche a condizione che:

(i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;

- (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
- (iii) sia stata sottoposta al voto consultivo dell'Assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
- (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;

6.4. fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del Regolamento CONSOB, i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ex art.114-*bis* TUF e le relative operazioni esecutive;

6.5 fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del Regolamento CONSOB, le Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, da Astaldi purché nelle società controllate da Astaldi, controparti dell'Operazione, non vi siano interessi, qualificati come significativi, di altre Parti Correlate della Società. Non vengono considerati interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra Astaldi e le società dalla stessa controllate;

6.6. fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del Regolamento CONSOB, le Operazioni con società collegate purché nelle società collegate controparti dell'Operazione non vi siano interessi qualificati come significativi di altre Parti Correlate della Società. Non vengono considerati interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra Astaldi e le società ad essa collegate;

6.7. le Operazioni ordinarie effettuate con qualsiasi parte correlata e che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*. In particolare, si ritengono ordinarie per la Società tutte le operazioni finalizzate e connesse all'esecuzione di opere pubbliche e private, all'assunzione e alla gestione di opere anche in concessione, all'assunzione, all'esecuzione e alla gestione di attività impiantistiche, allo svolgimento di attività di studio, di progettazione e consulenza, nonché ogni altra operazione connessa

all'attività realizzativa delle opere che costituiscono l'oggetto della prestazione, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:

- le Operazioni di assistenza finanziaria (prestazione di finanziamenti, prestazioni di garanzie, etc.);
- le Operazioni di assistenza operativa (prestazione di servizi tecnici, amministrativi, legali, noleggio e acquisto di macchinari, distacco di personale, addebito di proprio personale impiegato nella commessa, etc.).

In caso di applicabilità di tale fattispecie di esclusione, fermi gli obblighi previsti dall'art. 114, comma 1, TUF, la Società è comunque tenuta a:

- (i) comunicare alla CONSOB, entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione, da parte dell'organo competente (ovvero qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, entro 7 giorni dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile), la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione;
- (ii) indicare nella Relazione intermedia sulla gestione e nella Relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'art. 5, comma 8, del Regolamento CONSOB, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione in esame.

6.8. laddove previsto dallo Statuto e nei casi in cui l'operazione non sia di competenza dell'Assemblea e non debba essere da questa autorizzata, le Operazioni effettuate in caso di urgenza, fermo il disposto di cui al successivo art. 8, ove applicabile, a condizione che:

- (i) qualora l'Operazione da compiere ricada nelle competenze degli Organi Delegati, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;

(ii) tali Operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile;

(iii) il Consiglio di Amministrazione che convoca l'Assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisca all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;

(iv) la relazione e le valutazioni di cui al punto (iii) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 8.1.;

(v) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea la Società metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

6.9 Le ipotesi di esclusione previste nel presente articolo trovano applicazione anche ove si tratti di operazioni compiute tramite controllate.

7. ELENCO DELLE PARTI CORRELATE

La Società predisponde e tiene aggiornato un elenco delle Parti Correlate sulla base delle informazioni a disposizione e delle dichiarazioni ricevute.

Tale elenco sarà consultabile anche da parte di tutte le società controllate del Gruppo Astaldi.

8. INFORMAZIONE AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

8.1. In occasione di Operazioni Maggiori con Parti Correlate da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, il Consiglio di Amministrazione di Astaldi, fermi restando gli obblighi informativi di cui all'art. 114, comma 1, TUF, in sede di approvazione consiliare dell'operazione, predispone un documento informativo redatto ai sensi dell'Allegato 4 del Regolamento CONSOB. Il documento informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e attraverso le modalità previste dalla Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti entro 7 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Operazione Maggiore con Parti Correlate ovvero, qualora il Consiglio di Amministrazione deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso sulla base della disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro 7 giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.

8.2. Il Consiglio di Amministrazione della Società predispone il documento informativo di cui all'Allegato 4 del Regolamento CONSOB anche qualora, nel corso dell'esercizio, essa concluda con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia a Astaldi, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni Maggiori con Parti Correlate, superino, ove considerate cumulativamente, le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'Allegato 3 del Regolamento CONSOB. In tale ultimo caso, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità previste dalla Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, entro 15 giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento delle soglie di

rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.

8.3. Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza di cui al precedente 8.2 siano compiute da società controllate da Astaldi, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 giorni dal momento in cui Astaldi ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

8.4. Negli stessi termini sopra indicati ai punti 8.1., 8.2. e 8.3., la Società mette a disposizione del pubblico gli eventuali pareri di Amministratori Indipendenti o degli Esperti Indipendenti.

8.5. Nel caso di pareri degli Esperti Indipendenti, la Società, motivando tale scelta, può decidere di pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 al Regolamento CONSOB.

8.6. La Società provvede inoltre all'inclusione nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione annuale delle informazioni sulle Operazioni con Parti Correlate.

9. REVISIONE

Il Consiglio di Amministrazione valuta – con cadenza almeno triennale – la necessità di apportare modifiche e integrazioni alla presenti Procedure, tenendo anche conto di eventuali variazioni legislative e regolamentari, della efficacia dimostrata nella prassi applicativa, nonché di eventuali variazioni intervenute negli assetti proprietari della Società.

In applicazione dell'art. 4, comma 3, del citato regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010, le delibere sulle modifiche alle presenti procedure sono adottate previo parere favorevole del "Comitato parti correlate".

10. PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET

Le presenti Procedure e le relative modifiche saranno pubblicate sul sito Internet della Società (<http://www.astaldi.com>) con le modalità e tempistiche previste dal Regolamento CONSOB, fermo l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'art.2391-*bis* del codice civile.

11. ENTRATA IN VIGORE

Le Procedure sono entrate in vigore:

- quanto agli obblighi informativi di cui all'art. 7 delle presenti Procedure, a partire dal 1 dicembre 2010;
- quanto agli aspetti procedurali di cui all'art. 4 delle presenti Procedure a partire dal 1 gennaio 2011.

12. ALLEGATI

Tabella Illustrativa di Sintesi.

	RILEVANZA DELL'OPERAZIONE	TIPOLOGIA DI OPERAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE O VALORE	SOGLIA	ORGANO O SOGGETTO COMPETENTE A DELIBERARE/AUTORIZZARE/APPROVARE
Procedure Astaldi applicative della disciplina Consob	Operazioni di "Maggiore Rilevanza"	Qualsiasi	Indice Rilevanza controvalore	> 5%	Consiglio di Amministrazione
			Indice Rilevanza attivo	> 5%	
			Indice Rilevanza passività	> 5%	
	Operazioni di "Minore Rilevanza"	Qualsiasi	Indice Rilevanza controvalore	<5% - > 250.000 euro	Consiglio di Amministrazione o Organi Delegati
			Indice Rilevanza attivo	<5% - > 250.000 euro	
			Indice Rilevanza passività	<5% - > 250.000 euro	
Operazioni "Esenti"	Qualsiasi	Importo	< o uguale a 250.000 euro	Comitato Manageriale di Valutazione e Informativa agli Organi Delegati	
Istruzioni operative Astaldi		Vendita e/o cessione di cespiti Contratti di service Subappalti Altre tipologie di operazioni Noleggio cespiti		< o uguale 250.000 e > € 100.000 (annui)	Comitato Manageriale di Valutazione e Informativa agli Organi Delegati
		Finanziamenti		> tasso legale	Comitato Manageriale di Valutazione e Informativa agli Organi Delegati
		Distacco personale Ribaltamento costi			Comunicazione a SASP